

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 1370

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori CALVI, FRANCO Vittoria, AYALA,
BRUTTI Massimo, FASSONE e MARITATI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 MAGGIO 2002 (*)

Riforma dell’ordinamento e del processo civile minorile

() Testo ritirato dai presentatori*

ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge vuole cogliere la necessità di riforma dell'ordinamento e del processo civile e minorile derivanti dalla più recente elaborazione dottrinale e giurisprudenziale, dalle emergenze dettate dalla prassi e dal dovere di adeguamento del sistema al nuovo dettato dell'articolo 11 della Costituzione.

Esso raccoglie l'elaborazione dell'Associazione italiana dei magistrati per i minorenni e la famiglia, peraltro già oggetto di confronto e dibattito tra i magistrati, gli operatori, gli esponenti della cultura scientifica che si occupano della questione minorile.

Resta fermo, nell'elaborazione della riforma, il quadro di principi e valori che, in approssimazione successiva e nei settanta anni trascorsi dall'istituzione dei tribunali minorili, ha composto l'insieme dei riferimenti - anche di fonte internazionale - cui ancora riteniamo doverci attenere.

Questo vale, in particolare, per l'assunzione della soggettività minorile come non assimilabile per difetto alla personalità dell'adulto, e questo tanto più oggi, epoca in cui la cultura scientifica che dei minori si occupa ci mostra la necessità di evitare ogni rozza e incolta assimilazione, più utile a fini di mera propaganda che a lavorare sulla delicatissima e preziosa materia della vita e del destino di ciascun minorenne.

Da questa premessa derivano, direttamente, la valorizzazione dell'esperienza specialistica dei magistrati minorili, togati e non, ed una più rigorosa determinazione degli ambiti della giurisdizione che è necessario restino riservati alla magistratura togata. Ci è poi sembrato di dovere prescrivere che analoghi criteri di specializzazione connotino l'ufficio del Pubblico Ministero ed anche

quello della difesa d'ufficio del minorenne, nonché, per le sezioni di Corte d'Appello e di Corte di Cassazione chiamate a pronunciarsi sui provvedimenti dei tribunali minorili.

È in questa logica, e peraltro raccogliendo un'elaborazione maturata negli ultimi anni, che all'articolo 1 prevediamo l'istituzione del tribunale per la famiglia e per la persona con competenze in materia civile per tutte le materie relative al diritto di famiglia e della persona, al fine di assicurare una riunificazione delle competenze relative alla giurisdizione su e per i minorenni in capo ad un'unica magistratura specializzata.

L'articolo 2 riguarda, nel senso già detto, l'Ufficio del Pubblico Ministero, l'articolo 3 le Sezioni specializzate presso le Corti d'Appello e la Corte di Cassazione.

L'articolo 4 adegua l'ordinamento minorile alle innovazioni già introdotte in materia di giudice unico e competenze monocratiche ed introduce una nuova ripartizione delle competenze per materia; l'articolo 5 detta norme per l'individuazione della competenza territoriale dell'organo di cui all'articolo 1. Gli articoli 6 e 7 dettano le procedure da adottarsi innanzi all'organo in composizione monocratica e collegiale: in particolare, l'articolo 7 introduce la necessità di specializzazione del difensore d'ufficio.

Le norme processuali che seguono assumono il principio del contraddittorio e dell'oralità sancita dall'articolo 111 della Costituzione, disciplinano l'audizione del minore «capace di discernimento», e le tutele necessarie ad arginare l'invasività del processo nei confronti del minore (articoli 15 e 16).

All'articolo 21 viene disciplinato l'istituto della mediazione, ritenuto, anche alla stregua

dei più recenti orientamenti adottati in sede internazionale, strumento efficace ai fini della responsabilizzazione e rieducazione del minore autore di reato.

L'articolo 22, infine, modifica l'articolo 403 c.c. dettando norme per l'intervento della pubblica autorità a protezione dei minori.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione e composizione del Tribunale per la famiglia e la persona)

1. È istituito un unico organo giudiziario, denominato «Tribunale per la famiglia e la persona», con competenza in materia civile in tutte le materie relative al diritto di famiglia e della persona, già di competenza del tribunale ordinario, del tribunale per i minorenni e del giudice tutelare e con competenza penale, relativamente ai reati commessi da minorenni.

2. Il Tribunale per la famiglia e la persona è a composizione mista, con magistrati onorari e togati. I magistrati in servizio presso il Tribunale non possono essere incaricati della trattazione di controversie e di affari non rilevanti nella competenza del Tribunale stesso.

3. La competenza territoriale del Tribunale per la famiglia e la persona è definita in base ai bacini di utenza ed ai carichi di lavoro.

Art. 2.

(Ufficio del pubblico ministero)

1. La Procura della Repubblica presso il Tribunale per la famiglia e la persona è composta da magistrati del pubblico ministero e da vice procuratori onorari esperti che coadiuvano il pubblico ministero ai fini dell'esercizio dell'azione civile. I magistrati del citato ufficio devono essere specializzati, no-

minati dal Consiglio Superiore della Magistratura (CSM), assegnati ad un ruolo separato. Essi, su delega del pubblico ministero designato:

a) effettuato direttamente, o tramite i servizi locali o gli organi di pubblica sicurezza, accertamenti sulle condizioni giuridiche e di fatto del minore, e sulle condizioni in cui vive;

b) rappresentano il pubblico ministero nelle udienze civili.

2. I pubblici ministeri di primo grado possono intervenire nei procedimenti riguardanti i minori anche nelle fasi successive dei medesimi procedimenti.

Art. 3.

(Istituzione delle Sezioni specializzate presso le Corti d'Appello e la Corte di Cassazione)

1. Presso le Corti di Appello e la Corte di Cassazione devono essere istituite sezioni specializzate per le impugnazioni dei provvedimenti emessi dal tribunale per la famiglia e per la persona. Le sezioni di Corte d'Appello sono composte da magistrati onorari e da magistrati togati. Ai magistrati di appello si applicano le medesime regole stabilite per i magistrati di primo grado.

Art. 4.

(Competenze del Tribunale per la famiglia e la persona)

1. Il Tribunale per la famiglia e la persona giudica in composizione monocratica nelle seguenti materie: Capi I e II del Titolo II del Libro 1, nonché articoli 84, 90, 145, 158, in assenza dei figli, 155, 171, 194, secondo comma, 247, 248, 252, 262, 264, 273, 288, 316, 320, 321, 347, 360, 371, 374, 375, 394, 395, 397, 424 del codice civile; articolo 3 della legge 21 novembre

1967, n. 1185, e successive modificazioni, articolo 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194, e articolo 4, commi 1 e 5, della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni.

2. Tutti gli altri procedimenti civili non rientranti nelle fattispecie indicate al comma 1 sono di competenza dei giudici in composizione collegiale mista.

Art. 5.

(Competenza territoriale del Tribunale per la famiglia e la persona)

1. Per i procedimenti civili attribuiti al Tribunale per la famiglia e la persona è competente il giudice del luogo in cui ha residenza il convenuto, salvo che al procedimento sia interessato un minorenni, nel quale caso è competente il giudice del luogo in cui il minore ha la residenza abituale.

Art. 6.

(Procedura dinanzi al Tribunale per la famiglia e la persona in composizione monocratica)

1. La domanda al Tribunale per la famiglia e la persona è introdotta con ricorso di parte. Le parti possono stare in giudizio personalmente. Il giudice onorario togato può assumere d'ufficio le informazioni ritenute necessarie. Il giudice, sentite le parti ed il pubblico ministero, decide con decreto o con sentenza ai sensi della legislazione vigente in materia.

Art. 7.

(Procedura dinanzi al Tribunale per la famiglia e per la persona in composizione collegiale)

1. I procedimenti di adattabilità, di affidamento, di podestà, di inabilitazione, di interdizione, di amministrazioni di sostegno e i relativi provvedimenti sono esenti da imposte di bollo, di registro e da ogni spesa, tassa e diritto dovuti ai pubblici uffici.

2. Le parti devono stare in giudizio con il ministero di un avvocato legalmente esercente. Il giudice nomina un difensore di ufficio qualora la parte ne sia sprovvista.

3. Il difensore di ufficio deve essere specializzato ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272.

4. Legittimate ad agire sono le persone che vi hanno interesse e, nelle materie relative alla potestà dei genitori, alla dichiarazione dello stato di adottabilità ed all'affidamento dei minori sono legittimati anche il pubblico ministero e i parenti dei minori fino al terzo grado.

Art. 8.

(Iniziativa del pubblico ministero)

1. I pubblici ufficiali, gli incaricati di pubblico servizio, nonché gli esercenti un servizio di pubblica necessità, i quali in ragione del loro ufficio abbiano notizia di minorenni in situazione di abbandono o che siano parti offese di reati o che versino in condizioni tali da richiedere l'intervento di provvedimenti soppressivi o modificativi della potestà genitoriale, al fine di consentire al pubblico ministero di esercitare l'azione in materia civile nei casi previsti dalla legge, gli trasmettono una relazione nella quale espongono i fatti di cui sono venuti a conoscenza e le fonti di tale conoscenza, ed indicano le per-

sone che sono in grado di riferire sui fatti medesimi.

2. Ai fini dell'esercizio dell'azione civile ai sensi del comma 1, il pubblico ministero dispone entro un termine di un mese, tramite i servizi locali o gli organi di pubblica sicurezza, accertamenti sulle condizioni giuridiche e di fatto del minore e sulle condizioni in cui vive.

Art. 9.

(Forma della domanda)

1. La domanda è proposta con ricorso, il quale deve contenere:

- a) l'indicazione dell'ufficio giudiziario;
- b) il nome, il cognome, la residenza o il domicilio eletto del ricorrente nella circoscrizione del giudice udito e il nome, il cognome, la residenza, domicilio, o la dimora del convenuto, se ricorrente e il pubblico ministero, il ricorso deve altresì indicare l'ufficio di procura cui appartiene la competenza a trattare;
- c) l'oggetto della domanda o dell'istanza con concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto che ne costituiscono fondamento;
- d) l'indicazione dei mezzi di prova ed in particolare l'indicazione del nome, del cognome e della residenza delle persone informate sui fatti nonché dei documenti che si allegano al ricorso.

Art. 10.

(Deposizione del ricorso e decreto di fissazione dell'udienza)

1. Il ricorso è depositato nella cancelleria del giudice di competenza insieme ai documenti ad esso allegati. La parte deve dichiarare o eleggere un domicilio per le notificazioni ai sensi di quanto previsto dall'articolo 161 del codice di procedura penale.

2. Il cancelliere iscrive la causa nel ruolo generale delle cause civili del Tribunale per la famiglia e la persona e istituisce il fascicolo d'ufficio.

3. Il fascicolo di cui al comma 2 viene senza indugio presentato al Presidente del Tribunale per la famiglia e la persona che entro dieci giorni, con decreto scritto in calce al ricorso, fissa l'udienza di comparizione del ricorrente e delle altre persone interessate davanti al collegio. Tra la data di deposito del ricorso e l'udienza di discussione non devono decorrere più di due mesi.

4. Il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza sono notificati a cura del Tribunale per la famiglia e la persona almeno venti giorni prima della data fissata per l'udienza. Su istanza motivata della parte, tale termine può essere ridotto della metà.

Art. 11.

(Costituzione del convenuto)

1. Il procedimento dinanzi al Tribunale per la famiglia e la persona è connotato dall'oralità. Le memorie scritte sono autorizzate e sono escluse preclusioni e decadenze.

Art. 12.

(Intervento del pubblico ministero)

1. Il pubblico ministero presso il Tribunale per la famiglia e la persona interviene nelle cause e negli affari di competenza del Tribunale medesimo per i quali è prevista la trattazione collegiale.

2. Al fine di consentire l'intervento del pubblico ministero, il presidente del Tribunale per la famiglia e la persona dispone la comunicazione allo stesso di tutti i ricorsi.

3. Il pubblico ministero dispone dei poteri di indagine di cui al comma 1 dell'articolo 13 per tutta la durata del processo. Ha gli stessi poteri che competono alle altre parti

e li esercita nelle stesse forme che la legge stabilisce per queste ultime.

Art. 13.

(Attività istruttoria)

1. Alla deduzione e all'assunzione dei mezzi di prova si applicano per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, le norme previste in materia del Libro II del codice di procedura civile.

2. Qualora sia dichiarata l'ammissione di mezzi di prova non disciplinata dalle norme del Libro II del codice di procedura civile o l'assunzione di forme differenti da quelle ivi previste, il giudice, sentite le parti, li ammette se risultano idonei ad assicurare l'accertamento dei fatti e non pregiudichino la libertà morale della persona, dando disposizioni sulle relative modalità di assunzione.

3. Il collegio può delegare l'assunzione dei mezzi di prova ad un suo componente; questi può risolvere ogni incidente che sorga durante l'assunzione dei mezzi di prova ed in particolare in ordine alla capacità dei testi, ai poteri dei consulenti d'ufficio e di parte, alla decadenza della prova.

4. Il giudice procede anche d'ufficio nella ricerca della prova avvertendo le parti, sotto pena di nullità, della data della loro assunzione, salvo che, in relazione all'oggetto della prova stessa e alla personalità del soggetto da escutere ritenga che la presenza delle parti o l'avviso alle stesse possa pregiudicare la genuinità della prova o comportare pericolo concreto per il minore interessato. Per gli stessi motivi il giudice può disporre l'allontanamento delle parti precedentemente avvisate o ammesse.

Art. 14.

(Poteri del giudice)

1. Il giudice anche d'ufficio può acquisire dai servizi socioassistenziali informazioni e notizie circa le condizioni e le risorse personali, familiari, sociali ed ambientali dei minori nel cui interesse deve provvedere. L'acquisizione di informazioni e di notizie da parte dei servizi deve essere comunicata immediatamente alle parti le quali hanno diritto di prenderne visione, di estrarne copia o di replicare nel termine di quindici giorni dalla comunicazione.

Art. 15.

(Audizione del minore)

1. Il minore capace di discernimento ha diritto ad essere sentito e ad esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo interessa e, ai fini della decisione, il giudice deve prendere in considerazione tale opinione tenendo conto dell'età e del grado di maturità del minore.

2. Quando procede all'audizione del minore sia per ascoltare l'opinione sulle questioni che lo riguardano sia quale persona informata sui fatti, il giudice può farsi assistere da un esperto appositamente nominato cui può anche delegare l'audizione se le circostanze lo richiedono.

3. Per garantire la migliore riuscita dell'atto, il giudice può altresì disporre, sentite le parti, che l'audizione avvenga al di fuori dell'ufficio giudiziario in locali a ciò idonei e che la medesima, oltre che verbalizzata, sia registrata con mezzi audiovisivi.

4. Il pubblico ministero, le parti e il difensore non possono assistere direttamente all'audizione del minore in qualunque fase e forma la stessa sia disposta.

Art. 16.

(Fascicolo d'ufficio e copia degli atti)

1. Le parti ed i loro difensori hanno diritto di prendere visione degli atti e dei verbali contenuti nel fascicolo d'ufficio e degli atti e documenti contenuti nei fascicoli di parte e di estrarne copia. Al rilascio delle copie provvede il cancelliere.

2. Qualora il minore sia persona offesa di un reato per il quale sia indagata una delle parti del procedimento ovvero comunque ricorra un concreto pericolo per il minore, il giudice d'ufficio o su istanza del pubblico ministero e delle altre parti, può disporre con decreto motivato non impugnabile che determinati atti e documenti non possano essere esaminati o non se ne possa estrarre copia per un tempo massimo di due mesi prorogabile una sola volta per ulteriori due mesi. Le parti hanno comunque diritto all'esame e all'estrazione di copia degli atti prima dell'udienza fissata per la discussione di cui al comma 2 dell'articolo 17. Gli atti trasmessi dall'autorità giudiziaria penale ed acquisiti al fascicolo civile presso il Tribunale per la famiglia e la persona possono essere esaminati se non secretati in sede penale.

Art. 17.

(Trattamento e decisione)

1. All'udienza fissata, se ritiene che non sia necessario procedere a istruttoria, il collegio invita le parti a discutere ugualmente il ricorso e trattiene la causa in decisione; altrimenti dispone, anche d'ufficio, l'assunzione dei mezzi di prova che sono ammissibili e rilevanti ai fini della decisione e fissa l'udienza davanti a sè al giudice delegato per la loro assunzione.

2. Terminata l'istruttoria le parti discutono oralmente la causa innanzi al collegio, in una

udienza a tale fine eventualmente fissata. Qualora una delle parti ne faccia richiesta, il collegio può assegnare un termine non superiore a venti giorni per la presentazione di memorie ed un successivo termine non superiore a dieci giorni per le repliche.

3. Esaurita la discussione il collegio trattiene la causa in decisione. La decisione è depositata in cancelleria nel termine di un mese dall'udienza di discussione. Qualora la redazione della motivazione sia particolarmente complessa, il collegio, se ritiene di non poter depositare la decisione entro tale termine, può stabilire un termine più lungo, non eccedente quarantacinque giorni.

Art. 18.

(Impugnazioni)

1. Contro le sentenze del Tribunale per la famiglia e la persona può essere proposta impugnazione innanzi alla sezione specializzata della Corte d'appello di cui all'articolo 3.

2. Si applicano in quanto compatibili gli articoli 433 e seguenti del codice di procedura civile.

3. Avverso le sentenze pronunciate in grado di appello è esprimibile ricorso per cassazione per violazione di legge.

Art. 19.

(Esecuzione)

1. L'esecuzione delle sentenze aventi ad oggetto somme di denaro avviene ai sensi degli articoli 474 e seguenti del codice di procedura civile.

2. L'esecuzione delle decisioni aventi ad oggetto obblighi di consegna, di rilascio, di fare o non fare avviene sotto il controllo del collegio che le ha emesse o di un giudice o del delegato, il quale ne determina le modalità di attuazione e, ove sorgano difficoltà

o contestazioni, decisa con ordinanza i provvedimenti opportuni, sentite le parti.

Art. 20.

(Provvedimenti d'urgenza)

1. In caso di urgente necessità il Tribunale per la famiglia e la persona su istanza del pubblico ministero o delle parti può in qualunque momento assumere provvedimenti temporanei nell'interesse del minore in tutti i procedimenti che lo riguardano.

2. Per quanto non diversamente disciplinato dalla presente legge si applicano gli articoli 669-*bis* e seguenti del codice di procedura civile.

3. La trattazione e la decisione del ricorso sono collegiali.

4. Nei casi di particolare urgenza il presidente del Tribunale per la famiglia e la persona può designare un magistrato del collegio, il quale, assunte se occorre sommarie informazioni, provvede con decreto motivato. In tale caso il magistrato fissa, con lo stesso decreto, l'udienza di comparizione delle parti davanti al collegio entro un termine non superiore a quindici giorni. In tale udienza il collegio con ordinanza conferma, modifica o revoca il decreto.

Art. 21.

(Mediazione)

1. Quando il pubblico ministero o una delle parti ne facciano richiesta il giudice, con il consenso delle parti interessate, può sospendere il processo per consentire lo svolgimento di attività di mediazione e di sostegno innanzi all'autorità amministrativa al fine di ricercare le soluzioni che attuano in maggior misura l'interesse del minore, nonché verificare la necessità o l'opportunità di misure di sostegno nei confronti delle parti e del minore.

2. La parte che per qualsiasi causa non ritenga di dover continuare l'attività di mediazione può sempre chiedere, con comparsa di riassunzione, la prosecuzione del processo. Il giudice dispone la prosecuzione del giudizio.

3. Quando l'attività di mediazione è conclusa le parti ne informano conseguentemente il giudice, il quale fissa con decreto l'udienza per la prosecuzione del giudizio.

Art. 22.

(Intervento urgente a protezione dei minori)

1. L'articolo 403 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 403. - *(Intervento urgente a protezione dei minori)* - Quando ricorrano esigenze di assoluta urgenza di protezione del minore che si trovi in una situazione di grave pregiudizio o dalla quale stia per derivare grave pregiudizio e per lo stesso, i servizi locali e gli organi di pubblica sicurezza possono collocare il minore in un luogo sicuro. Le spese per il collocamento del minore e quelle conseguenti alla sua permanenza sono poste a carico del bilancio dello Stato.

Del provvedimento assunto l'autorità che lo ha deliberato informa immediatamente e non oltre le quarantotto ore il pubblico ministero, il quale entro le successive quarantotto ore deve richiedere alla sezione specializzata per la famiglia e la persona l'emanazione di provvedimenti d'urgenza ovvero dare le disposizioni necessarie per ripristinare la situazione precedente».

